



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0000368 - 14/01/2015
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO: me

Roma, 14 gennaio 2015

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di BOLOGNA
Piazza De' Calderini 2
40124 Bologna (BO)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 329/2014 _ tariffa_liquidazione parcelle a seguito emanazione DM 20 luglio 2012, n. 140

In relazione al quesito formulato il 10 dicembre 2014, relativo alla possibilità di procedere a seguito dell'emanazione del DM 20 luglio 2012, n. 140 alla liquidazione delle parcelle per l'emissione del decreto ingiuntivo, su specifica richiesta del professionista o del Giudice, si osserva quanto segue.

Preliminarmente si ricorda che ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 139/2005 il parere di liquidazione delle parcelle può essere rilasciato solo su istanza del professionista ovvero della pubblica amministrazione. Tuttavia va ricordato che il TAR Lazio, con la sentenza del 10 gennaio 2012, n. 196, ha ribadito che il parere di congruità sulle parcelle professionali è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo e che **in quanto atto amministrativo deve essere rilasciato nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione ai procedimenti amministrativi.** In particolare il TAR del Lazio, rilevando la violazione dell'art. 7, L. 241/1990 che impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire, ha evidenziato che l'obbligo di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento non tollera eccezioni, salvo i casi espressamente indicati dalla legge stessa all'art. 13. Pertanto, il Consiglio dell'Ordine, ricevuta la richiesta di liquidazione della parcella da parte del professionista, deve procedere alla nomina del responsabile del procedimento e deve comunicare all'iscritto e al cliente, con le modalità previste dall'art. 8 della legge 241/1990, l'avvio di apertura del procedimento per il rilascio del provvedimento amministrativo, affinché il cliente possa, ai sensi dell'art. 10 della citata legge, non solo prendere visione degli atti del procedimento, ma anche presentare memorie scritte e documenti, che il Consiglio dell'Ordine ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

A seguito dell'emanazione del DM 140/2012 si pone il problema se il Consiglio dell'Ordine possa rilasciare il parere di liquidazione parcelle su richiesta dell'iscritto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ovvero se lo possa rilasciare nei casi di liquidazione giudiziale dei compensi, ex art. 2233 cod. civ..

Al fine di fornire utili indicazioni in merito alle questioni sollevate appare utile richiamare il contenuto dell'informativa del Consiglio Nazionale del 7 marzo 2012, n. 21 (versione rettificata) e di ribadire alcuni concetti.

Nell'informativa si era evidenziato che, essendo state abrogate le tariffe professionali, implicitamente fosse venuta meno la necessità di rilasciare il parere per l'emissione dei decreti ingiuntivi ex artt. 633¹ - 636² cod. proc. civ.. In particolare per quel che riguarda la professione di dottore commercialista ed esperto contabile, occorre far riferimento alle previsioni dell'art. 633, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ. che prevedono per l'emissione del decreto ingiuntivo un'ipotesi di prova privilegiata predisposta dal creditore a tutela dei crediti relativi ad onorari derivanti da una tariffa legalmente approvata. Il parere di liquidazione rilasciato dal Consiglio dell'Ordine doveva accompagnare la parcella del professionista, ad esclusione del caso in cui vi fosse una tariffa obbligatoria. Essendo stata abrogata la tariffa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, quale tariffa professionale legalmente approvata, non ricorrono più le condizioni previste dall'art. 633, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ. e dall'art. 636 cod. proc. civ. Conseguentemente è venuta meno anche la funzione del parere di liquidazione, essendo questo lo strumento mediante il quale l'Ordine esprime una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale. Il ricorso al procedimento monitorio per l'emissione del decreto ingiuntivo a seguito dell'abrogazione delle tariffe legalmente approvate sarà possibile solo nel caso in cui il professionista potrà dare prova del suo credito in forma scritta, attraverso l'accordo siglato con il cliente. Questa impostazione è stata avvalorata anche dal decreto dell'11 ottobre 2012³ del Tribunale di Varese e dalla sentenza del Tribunale di Verona del 25 settembre 2013⁴.

A conclusioni non dissimili giunge anche il Consiglio Nazionale Forense in risposta al quesito n. 330 formulato dall'Unione Triveneta, dove pone in evidenza le divergenze nella disciplina dei compensi spettanti agli avvocati e ai dottori commercialisti ed esperti contabili. Nel citato parere, infatti, si legge che: «*Con riferimento specifico alla presunta abrogazione tacita degli artt. 633, comma 1, n. 2) e 3) e dell'art. 636 c.p.c., si aggiunge quanto segue.*

Per ciò che riguarda, in particolare, l'art. 636, si ritiene che l'art. 9 del D.L. n. 1/12 abbia potuto al più determinare l'abrogazione del solo secondo periodo, che fa espresso riferimento alle tariffe, senza intaccare il primo periodo, che si riferisce invece alla necessità di produrre, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, la parcella accompagnata dal parere della competente associazione professionale.

L'art. 633, comma 1, n. 3) – che contiene un riferimento alle tariffe – non attiene tuttavia al compenso dell'avvocato, ma solo a quei professionisti assoggettati a tariffa "legalmente approvata" (cd. tariffe normative). La sua sorte a seguito del D. L. n. 1/12, pertanto, è del tutto irrilevante in relazione alla sopravvivenza del potere di opinamento delle parcelle in capo ai Consigli dell'Ordine degli avvocati.

¹ L'art. 633 c.p.c. dispone che "Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione."

² L'art. 636 cod. proc. civ. dispone che "Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie. Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali."

³ Il Tribunale di Varese dispone che "L'art. 9, comma V, della l. 27/2012 ha comportato l'abrogazione dell'art. 634 c.p.c. nella parte in cui prevede, per il credito del professionista, che la domanda "deve essere corredata dal parere della competente associazione professionale". Ne consegue che, ai fini del procedimento monitorio, il professionista potrà avvalersi, quale prova per l'ingiunzione, dell'accordo con il cliente di cui all'art. 9, comma IV, l. 27/2012 oppure del preventivo di cui discute sempre la medesima norma: si tratta di documenti che testimoniano il rapporto professionale ed il suo contenuto economico")

⁴ Il Tribunale di Verona ha evidenziato che "Se, sotto il profilo normativo, può ritenersi tacitamente abrogata, ai sensi dell'art. 15 disp. preleggi la norma, di diritto sostanziale, che richiedeva il coinvolgimento dell'associazione professionale nella determinazione del compenso del professionista, la medesima sorte hanno avuto le disposizioni processuali che di quella costituivano una specifica applicazione (l'artt. 633, commi 1, nn. 2 e 3 e l'art. 636 c.p.c.) e tutte quelle che contemplavano il potere di opinamento delle associazioni professionali, perlomeno rispetto ai contratti di prestazione d'opera professionale conclusi dopo la data di entrata in vigore (25 gennaio 2012) di tale testo normativo e per i quali il credito del professionista vada determinato in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 140/2012."

Quanto all'art. 633, comma 1, n. 2) – relativo agli "onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati [...] in occasione di un processo", è giocoforza osservare che, non contenendo alcun riferimento alle tariffe, la disposizione non può ritenersi minimamente intaccata dal richiamato art. 9, comma 5, D. L. n. 1/12.»

Nella citata informativa del Consiglio Nazionale si era evidenziato, altresì, che l'articolo 9 del decreto liberalizzazione non prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico, ovvero la mancata formulazione del preventivo, configuri un'ipotesi di nullità del contratto. Pertanto, ogni qualvolta il compenso non sia stabilito fra le parti, il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 cod. civ.⁵. Considerato che l'art. 2233 cod. civ. non ha subito alcuna modifica, ai Consigli degli Ordini spetta ancora il compito di rilasciare il parere in base al quale il giudice è chiamato a determinare il compenso. Il parere rilasciato ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., a differenza di quello previsto dalle norme del codice di procedura civile, infatti, è svincolato dall'esistenza della tariffa professionale; pertanto deve ancora accompagnare la liquidazione giudiziale dei compensi, ex art. 2233 cod. civ.⁶⁻⁷.


Tuttavia, tale parere non dovrebbe configurarsi come un parere di liquidazione della parcella (parere che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa), bensì come parere che supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa. Il parere, quindi, non avrebbe ad oggetto la quantificazione dei compensi, bensì dovrebbe fornire indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa. A puro titolo esemplificativo e specificando che la liquidazione dei compensi ai sensi del DM 140/2012 compete esclusivamente all'organo giurisdizionale, il parere potrebbe contenere una valorizzazione dei compensi spettanti al professionista secondo i parametri fissati dal DM 140/2012.

Si precisa che il parere dell'Ordine, di cui all'art. 2233 cod. civ. potrà essere richiesto sia dal Giudice, sia direttamente dal professionista (Cass., 22 gennaio 2000, n. 694; Cass., 21 agosto 1985, n. 4460).

Inoltre alla luce di quanto premesso, si ritiene che l'Ordine nei casi di richiesta di liquidazione per l'emissione del decreto ingiuntivo può valutare discrezionalmente di dare seguito alle richieste formulate dal Giudice. Si suggerisce in ogni caso di dare evidenza di quanto indicato nel presente quesito e di evidenziare la diversa disciplina applicabile agli avvocati.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione



⁵ L'art. 2233 cod. civ. non ha subito alcuna modifica formale. Tuttavia l'abrogazione delle tariffe professionali altera nella sostanza le previsioni dell'articolo. La norma civilistica, infatti prevedeva una gerarchia fra i diversi criteri di determinazione degli onorari (1. Pattuizione fra le parti; 2. Tariffe/usi; 3. Definizione giudiziale) ed il venir meno delle tariffe professionali induce a ritenere che in assenza dell'accordo si possa far ricorso solo alla liquidazione giudiziale.

⁶ La norma prevede che "il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene". La richiesta del parere, seppur non vincolante, non è una facoltà per il giudice, bensì un obbligo cui il giudice stesso non può sottrarsi. Proprio dove non esistono le tariffe professionali assume imprescindibile rilievo il parere dell'organo rappresentativo prescritto dall'art. 2233 cod. civ., che è "finalizzato a garantire (...) che all'organo giudicante siano fornite le più opportune indicazioni per l'esercizio in concreto del potere di determinazione del corrispettivo" (Cass. 22 gennaio 2000, n. 694; Cass. 21 ottobre 2011, n. 21934).

⁷ Particolarmente significativa appare la recente ordinanza del Tribunale di Udine, Cron. 853/14 del 17/02/2014. Il Tribunale di Udine dispone che: «Il giudice; preso atto; visto l'art. 2233 c.c.; considerato che tale norma - non esplicitamente abrogata e non certo implicitamente abrogabile da un Decreto Ministeriale - prevede l'obbligo del giudice di sentire "il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene" proprio nei casi in cui il compenso deve essere determinato dal giudice, perché non concordato tra le parti e non determinato dalle tariffe o dagli usi; ritenuto, pertanto, che proprio l'abrogazione delle tariffe rende a maggior ragione necessario, per il giudice, rivolgersi al competente Ordine professionale per il parere non vincolante prescritto dalla legge; ritenuto che non si possono ravvisare rischi di formazione "giurisprudenziale" di una tariffa da parte dell'Ordine mediante il rilascio dei pareri, posto che l'Ordine non è chiamato ... a liquidare il giusto ed esatto compenso spettante al professionista, bensì ad esprimere un parere di congruità in concreto della determinazione proposta dal professionista, congruità che sussiste quando la proposta del professionista rientra in una forbice di ragionevolezza valutata in rapporto alle caratteristiche del caso concreto che l'Ordine è in grado di apprezzare in tutti i suoi aspetti tecnici e professionali; dispone che la cancelleria trasmetta al Presidente [dell'Ordine professionale] la presente richiesta di parere sulla parcella del dott. [...], nonché di copia dei documenti prodotti dalla parte opponente; [...].»